

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 279/10^

4^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante:
"Prevenzione partecipata di disastri ambientali in Calabria".

Reggio Calabria, lì

On. Orlandino Greco



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 40467 del 10.10.2017

Classificazione... 02 05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

I disastri ambientali che sistematicamente creano ingenti danni nei territori della Regione Calabria necessitano di essere affrontati implicando tutti i cittadini calabresi in un programma di prevenzione diffuso e partecipato.

Spesso all'origine di questi disastri vi è l'abbandono del territorio da parte dei proprietari per diverse concause: storiche, economiche e culturali determinatesi soprattutto dal secondo dopoguerra ai nostri giorni.

Con la presente legge si vuole rimettere al centro della tutela del territorio i cittadini residenti e gli enti territorialmente interessati facendone delle sentinelle dei propri ambienti di vita secondo nuove modalità dato che nessuno fruirà i territori montani, collinari e di pianura della nostra Regione così come sono stati fruiti dai nostri avi.

Dai dati in nostro possesso si evince che, in prospettiva, con le somme attualmente utilizzate dalla Regione Calabria e dal Governo nazionale per fronteggiare le emergenze si può ampiamente sostenere il programma previsto all'Art. 1 della presente legge con anche risparmi consistenti di risorse e soprattutto salvaguardando un patrimonio di flora, fauna, paesaggi naturali e di origine antropici unici che altrimenti finirebbero in cenere basti citare il disastro dei pini loricati inceneriti nella Valle dell'Abatemarco, gli ettari di uliveti secolari andati in fumo, il disastro che ha colpito Scilla e il sistematico prodursi di movimenti franosi su tutto il territorio regionale spesso prevenibili anche con interventi di modesta entità per la cui realizzazione è imprescindibile la partecipazione dei cittadini residenti.

La legge vuole attivare un programma di lungo respiro fatto di interventi puntuali con apporti efficaci nella prevenzione dei disastri ricorrenti ai quali sono esposti i territori della Regione Calabria e le popolazioni residenti.

L'elevato business legato al sistema di spegnimento degli incendi non può non accendere il campanello di allarme rispetto all'interesse che genera nelle organizzazioni criminali sia per il fatto che sono facilmente incrementabili i focolai e sia per l'allentato controllo, soprattutto nelle aree rurali e forestali, anche in conseguenza della soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Questa situazione è particolarmente allarmante, poiché maggiormente colpiti sono i paesi della riva nord del mediterraneo -Portogallo, Spagna, Grecia e Italia - e desta particolare allarme tra le popolazioni.

Questo allarme, nello specifico della realtà della Regione Calabria, ha avuto un'eco nazionale sui media a seguito delle pesanti dichiarazioni del Direttore regionale della Protezione Civile Carlo Tansi il quale ha dichiarato che esiste «una strategia criminale ben organizzata sul territorio sulle cui cause spero faccia luce la magistratura» - vedi Quotidiano del Sud di sabato 02/09/2017.

Il Consiglio Regionale, la Giunta e gli Enti locali della Regione Calabria non possono dimenticare le tragedie vissute dalle popolazioni dei nostri territori, gli agricoltori, i paesaggi e con essi il patrimonio forestale e faunistico e l'accentuarsi di conseguenza del rischio idrogeologico di un territorio per sua natura già fragile e per questo che all'Articolo 8 della presente legge si propone l'istituzione di una apposita *Commissione di inchiesta* che studi il fenomeno incendi e le sue possibili correlazioni allo scopo di comprenderlo nella sua evoluzione negli ultimi 5 anni e di individuare le criticità del sistema attuale di prevenzione al fine di consentire, agli organismi regionali competenti ai diversi livelli, di adottare una efficace azione di prevenzione e di contrasto.

La presente legge individua nella premialità e nell'impiego di moderne tecnologie, previste agli articoli 1 e 6, strumenti utili ad aumentare l'efficienza delle attività di prevenzione e contrasto al fine di ridurre, nello specifico del contrasto degli incendi, oltreché i costi ambientali, anche quelli economici se solo ci riferisce all'impiego, spesso non necessario, dei canadair e degli elicotteri il cui costo è rispettivamente di 14.000,00 Euro e 5.400,00 l'ora!

Per quanto afferisce ai punti "b - c - d" del Comma 3 dell'Art. 1 della presente legge si vuole rendere responsabile gli Enti pubblici competenti e i privati nella gestione dei sistemi idrici superficiali e di contenimento dei fenomeni franosi minori ottenendo un efficace e diffuso presidio del territorio che se invece tralasciati nel tempo producono danni consistenti in termini di dissesto e di alterazione dei paesaggi.

Il provvedimento si compone di n. 7 articoli:

L'Art. 1 esprime gli obiettivi della legge; l'Art. 2 gli obblighi per gli Enti; l'Art. 3 riguarda la gestione del programma di prevenzione incendi e catastrofi ambientali; l'Art. 4 le modalità di presentazione delle domande di contributo; l'Art. 5 l'erogazione dei contributi; l'Art. 6 elenca le premialità ai comuni e alle associazioni virtuose relativamente alla prevenzione degli incendi; l'Art. 7 istituisce l'elaborazione di un piano triennale sperimentale di prevenzione dei disastri ambientali in Calabria; l'Art. 8 riguarda l'Istituzione di una Commissione di inchiesta sui disastri ambientali; l'Art. 9 riguarda le disposizioni finanziarie; mentre l'Art. 10 l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente Legge impegna la Giunta della Regione Calabria ad individuare nei programmi UE, nazionali adeguate risorse per la sua attuazione dando puntuali disposizioni ai differenti uffici.

Inoltre al finanziamento del programma si farà fronte con

1. i fondi per la montagna;
2. i fondi del capitolo di bilancio destinati alla lotta degli incendi boschivi;
3. i fondi del capitolo di bilancio per emergenza frane;
4. altri fondi provenienti dal Governo centrale e dall'UE da specifici progetti inerenti quanto previsto all'Art. 1 della presente legge.

Il Consiglio impegna inoltre la Giunta e l'Agenzia Calabria Verde a rimodulare annualmente le somme che necessariamente saranno risparmiate dal fondo per l'emergenza antincendio a favore del *programma annuale di prevenzione da incendi e disastri ambientali a tutela dei territori e dei paesaggi naturali ed antropici* - vedi Art. 1 - se la presente legge verrà convenientemente applicata.

Per gli interventi previsti dalla presente legge e per ogni attività o azioni che la Regione ritiene utile attivare, il cui ammontare previsto della spesa corrispondente è determinato nel prospetto che segue, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità.

La Regione Calabria concede, previa istituzione di un apposito stanziamento di bilancio, entro i limiti della disponibilità finanziaria, un contributo a favore di provvedimenti diretti alla prevenzione degli incendi e delle catastrofi ambientali in ossequio alle finalità di cui all'art. 1.

Le somme preventivate sono strettamente necessarie allo start up della legge e sono complessivamente determinate in base al prospetto più dettagliato di seguito specificato:

Tab. 1 - Oneri specifici a carico del bilancio regionale

Art.	Voci di spesa a gravare su bilancio regionale	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Utilizzo	Limite massimo €
Art. 1 C.2	Redazione programma	Corrente	Annuale (una tantum)	consulenze	10.000,00
Art. 1 C. 3	Interventi di prevenzione elencati all'Articolo 1 Commi 3 e 4	Corrente d'investimento	pluriennale	Interventi pubblici e/o privati	430.000,00
Art. 3, Art. 4 e Art. 5	Costi di gestione Agenzia Calabria Verde	Corrente	pluriennale	Cancelleria, Telefono, software	10.000,00
Art. 6 C. 1.e 3	Premialità ad Enti pubblici e/o privati	Corrente d'investimento	pluriennale	Premialità	100.000,00
Art. 7	Redazione programma sperimentale prevenzione degli incendi e delle catastrofi ambientali	Corrente	Annuale (una tantum)	Consulenze per redazione programma	20.000,00

Art. 8	<i>Commissione di inchiesta</i>	Corrente	Annuale (una tantum)	Spese di Funzionamento	20.000,00
Art. 8 C. 2 punto c	Supporto alla <i>Commissione di inchiesta</i>	Corrente	Annuale (una tantum)	Consulenze	10.000,00
Totale €		600.000,00			1.000.000,00

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

I Criteri di quantificazione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono stati calcolati sulla base di indicatori forfettari normalmente utilizzati dalla pubblica amministrazione e in base alla complessità dei diversi interventi previste dalla presente legge.

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 annui per l'esercizio finanziario 2017, 2018 e 2019. Si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

Missione programma U.20.03	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Fondo speciale di parte corrente	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.800.000,00

Segue articolato della proposta di legge.

Art. 1
(Obiettivi)

1. La regione Calabria istituisce un *programma annuale di prevenzione da incendi e disastri ambientali a tutela dei territori e dei paesaggi naturali ed antropici* con particolare riferimento:
 - a. alla prevenzione degli incendi in aree boscate e sui coltivi pubblici e privati;
 - b. alla tutela dei territori delle acque;
 - c. alla tutela dei paesaggi agrari.
2. Il programma di cui al precedente Comma 1 sarà predisposto dall'Agenzia Calabria Verde entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno e trasmesso alla Giunta per la sua approvazione che dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni oltre i quali il programma si intende approvato.
3. Il programma sarà eseguito dai proprietari pubblici e privati sui propri terreni attraverso il sovvenzionamento di:
 - a. operazioni colturali quali la creazione di fasce antincendio su tutti i terreni coltivi o in stato di abbandono in condizioni di rischio elevato;
 - b. il ripristino dei sistemi tradizionali di scolo delle acque insistenti sulle singole proprietà o comunque inerenti il proprio fondo;
 - c. il ripristino delle "cibbie" e delle risorgive diffuse nei terreni e delle risorgive superficiali;
 - d. il ripristino di piccole opere murarie a secco diffuse sul territorio;
 - e. l'impiego di moderne tecnologie quali i droni e/o altro al fine di individuare tempestivamente le emergenze e i mezzi più adeguati per affrontarle.

Art. 2
(Obblighi per gli Enti)

1. Le amministrazioni comunali, gli Enti Parco, Calabria Verde e i Consorzi di bonifica dovranno redigere un piano triennale delle opere da effettuare sui territori di propria competenza con un cronogramma delle priorità annuali.
2. I sindaci dovranno adottare entro il mese di aprile di ogni anno, quando ne ricorrono le condizioni, anche eventuali e puntuali ordinanze atte a prevenire le emergenze e darne comunicazione, sempre entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente della Giunta della Regione e al Direttore dell'Agenzia Calabria Verde.
3. La mancata comunicazione dell'adozione di eventuali provvedimenti previsti al precedente punto 2 esclude le amministrazioni dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 3
(Gestione programma di prevenzione incendi e catastrofi ambientali)

1. L'Agenzia Calabria Verde istituirà un apposito ufficio per la gestione di quanto previsto nella presente legge.
2. L'Agenzia Calabria Verde gestirà il fondo di cui al successivo Art. 8 per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. La domanda del contributo, per le attività di cui al precedente Art.1, deve essere presentata direttamente all'Agenzia Calabria Verde entro il 30 novembre di ogni anno.
2. L'Agenzia Calabria Verde deve esaminarla, approvarla, rigettarla o richiedere integrazioni entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo alla presentazione delle domande.

Art. 5
(Erogazione contributo)

1. L'erogazione del contributo ai titolari della domanda avverrà nella maniera seguente:
 - a. 70% della somma ammessa entro e non oltre il 30 aprile dell'annualità interessata;
 - b. Il 30% entro e non oltre 60 giorni dal collaudo delle opere previste dal progetto da parte di un tecnico incaricato dall'Agenzia Calabria Verde.

Art. 6
(Premialità ai comuni e alle associazioni *virtuose* relativamente alla prevenzione degli incendi)

1. Sulla base dei dati annualmente raccolti e correlati alle precedenti annualità il Direttore dell'Agenzia Calabria Verde nomina un'apposita commissione di tecnici tra il personale alle proprie dipendenze con il compito di:
 - a. redigere la lista dei comuni e delle associazioni di volontariato virtuosi utilizzando come parametro gli ettari in meno percorsi dal fuoco rispetto alle annualità precedenti attribuendo un apposito punteggio previa definizione degli indicatori utilizzati;
 - b. definisce per ciascuno dei soggetti interessati dalla premialità l'importo da erogare e trasmette l'elenco con i relativi importi al Presidente della Giunta della Regione per l'adozione degli atti conseguenti per l'erogazione delle risorse entro e non oltre due mesi dalla sua ricezione.
2. Agli operai forestali impiegati nelle squadre antincendio:
 - a. non è riconosciuto alcuno indennizzo per le ore di effettivo impiego nelle operazioni di spegnimento salvo quello previsto per l'adesione alle differenti *squadre antincendio*;
 - b. è riconosciuta una premialità a tutti gli operatori in misura degli ettari di territorio in meno percorsi da roghi rispetto alle annualità precedenti nei territori di effettivo impiego di ciascuna squadra.
3. L'importo della premialità di cui al precedente punto *b* sarà definito dall'apposita commissione di cui al precedente comma 1 la cui proposta viene trasmessa alla Giunta della Regione Calabria per i successivi adempimenti relativi alla sua erogazione.

Art. 7
(Elaborazione di un piano triennale *sperimentale* di prevenzione dei disastri ambientali in Calabria)

1. Con la presente legge si impegna il Presidente della Regione ad attivare un tavolo tecnico con la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura, dei

Lavori pubblici e dell'Economia finalizzato alla *redazione di un programma sperimentale innovativo per la prevenzione degli incendi e delle catastrofi ambientali*, quali frane, alluvioni, mareggiate e terremoti, alle quali in maniera ricorrente sono esposte le popolazioni della Regione Calabria e la cui modalità di redazione sarà definita dalla Giunta.

Art. 8

(Istituzione Commissione di inchiesta – Compiti, composizione e durata)

1. Considerato la gravità dell'aumento esponenziale nel corso degli ultimi cinque anni del fenomeno degli incendi che hanno interessato particolarmente le aree rurali e forestali della Regione Calabria nonché le periferie di numerosi centri urbani il Consiglio della Regione Calabria istituisce una apposita **Commissioni di inchiesta** che avrà i seguenti compiti:
 - a. acquisire tutte le informazioni utili presso tutti gli Enti regionali e nazionali inerente l'evoluzione nel tempo del prodursi degli incendi sull'insieme del territorio regionale al fine di comprenderne origine ed evoluzione;
 - b. verificare possibili correlazioni del sistema nazionale e regionale di lotta e prevenzione degli incendi con eventuali penetrazioni da parte di organizzazioni criminali;
 - c. individuare, anche attraverso consulenze a personale specializzato nel settore, modalità e mezzi per:
 - a) riordinare il settore dell'antincendio regionale in tutte le sue componenti;
 - b) individuare i mezzi più efficaci per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.
2. La Commissione di inchiesta sarà così composta:
 - a) Presidente del Consiglio della Regione Calabria o da un suo rappresentante;
 - b) Presidente della Giunta della Regione Calabria o da un suo rappresentante;
 - c) dai Prefetti delle cinque Province o da un suo rappresentante;
 - d) dal Comandante regionale dei CC o da un suo rappresentante;
 - e) dal Comandante regionale della Guardia di Finanza o da un suo rappresentante;
 - f) da un rappresentante per ognuno dei Parchi Nazionali e regionali calabresi o da un suo rappresentante;
 - g) un rappresentante per ciascuno degli atenei della Calabria nomati dai rispettivi rettori;
 - h) un rappresentante per ogni gruppo consiliare;
 - i) due rappresentanti delle maggiori organizzazioni del settore primario;

- j) due rappresentanti delle più rappresentative associazioni ambientali operanti in Calabria.
3. La Commissione di inchiesta è presieduta dal Presidente del Consiglio della Regione Calabria che con apposito atto monocratico provvede anche alla nomina di un suo segretario individuandolo tra i funzionari in servizio; alla costituzione di un apposito ufficio per la durata prevista al successivo comma 4 e alla sua organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati al precedente comma 1.
 4. I risultati saranno organizzati in un apposito report redatto dall'ufficio di cui al precedente comma 3 e sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio regionale il quale lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta e lo trasmetterà, una volta approvato, al Presidente della Giunta regionale.
 5. I lavori della commissione dovranno concludersi improrogabilmente entro sei mesi dalla sua istituzione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 e di euro 1.200.000,00 per le annualità 2018 e 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al precedente comma ed allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

 On. Orlandino Greco